



CITTA' DI VITTORIA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DIREZIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Data 15.04.2024

Atto n° 1255

Oggetto: Erogazione compensi professionali per la difesa dell'Ente dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria (contenzioso tributario)- Giudice di Pace - al dirigente dell'Ente - precedenti anno 2021 -

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 15.04.2024

Il Funzionario titolare di E.Q.

F.to Dott.ssa G. Di Modica
Giusta Delega di funzioni dirigenziali
ex art.17, comma 1-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165
(D.D. N.1232 del 12/04/2024)

Parere Regolarità Contabile

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 11.214,50 è imputata a ai seguenti capitoli ed impegni:

€. 9.058,56 cap. 235/1 imp. 49/2024 liq.1202/2024

€. 2.155,94 cap. 235/15 imp. 50/2024 liq.1203/2024_

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Vittoria, 15.04.2024

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Sulsenti

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,.....

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

Dato atto di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e successivo DPR di modifica n. 81/2023 e del codice di comportamento interno e di avere verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria non incorrono in analoghe situazioni;

Visto l'art. 57 comma 2 lett. b) del CCNL dell'Area Funzioni Locali, periodo 2016-2018, sottoscritto il 20/12/2020, che dispone il fondo è costituito con le risorse previste da disposizioni di legge (...);

Visto l'art. 60 del CCNL 17/12/2020 rubricato "Omnicomprendività del trattamento economico", che al secondo comma stabilisce che "in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale;

Visti:

- l'art. 11 comma 3 del d.lgs. 546/1992: " L'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio";
- l'art. 12 c. 1 lett.b): Nella liquidazione delle spese (....) a favore dell'Ente Locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori (...)"

Visto il parere ARAN AFL 51 rilasciato in ordine alla possibilità di incrementare il fondo sulla base della previsione contenuta all'art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, che può essere applicato anche alle risorse di che trattasi, previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTO il Regolamento speciale della 6^ Unità di Staff "Avvocatura – Patrocinio Legale – Consulenza Legale" ad integrazione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato dalla G.M. il 10.09.02 con atto n. 724 e successivamente modificato ed integrato con atto di G.M. n. 100 del 10.02.03, con atto di G.M. n. 894 del 7.10.05 e con atto di G.C. n. 492 del 05/08/2011, con atto di G.C. n. 407 del 22/9/2015, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali in oggetto ;

VISTO, in particolare, l'art. 10 di detto Regolamento che disciplina la Tutela e difesa dell'Ente dinanzi agli Organi di Giustizia Tributaria (contenzioso tributario – art.12, comma 1, lett. b) del D.L.n.437 del 1996, convertito nella legge n.556 del 1996) ed in particolare il comma 1 che testualmente recita: "Il dirigente del Settore Tributi – Economato e Servizi Fiscali provvede alla difesa ed alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti gli Organi di Giustizia Tributaria ed allo stesso sono estese le altre norme contenute nel presente regolamento";

CONSIDERATO, che l'art. 8 di detto Regolamento risulta applicabile, con i dovuti adattamenti al caso in esame, in ordine al procedimento di liquidazione dei compensi professionali, al Dirigente del Settore Tributi, che, analogamente al Dirigente Avvocato, riceve quanto dovuto *"con determinazione del Dirigente responsabile del servizio di gestione amministrativa ed economica del personale ...(omissis)sulla base della relativa parcella (...)"*;

DATO ATTO:

che in data 17 dicembre 2020 è stato siglato il CCNL relativo al personale dell'area delle Funzioni Locali 2016/2018 che disciplina la contrattazione dei dirigenti degli Enti Locali (ex comparto Regioni ed Autonomie Locali);

che alla data odierna non è stato ancora siglato il CCI relativo all'area dirigenziale che recepisca le disposizioni del sopra citato contratto e conseguentemente, per il principio dell'ultrattività dei

contratti continuano ad applicarsi le disposizioni del contratto integrativo precedente sottoscritto il 20/12/2013;

VISTO l'art. 9 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'area Dirigenziale del Comune di Vittoria (quadriennio normativo 2013/2016) firmato definitivamente il 20/12/2013, come modificato nella seduta di contrattazione del 19/6/2015, rubricato "compensi professionali avvocatura e tutela dell'Ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria";

VISTA la determinazione n. 1600 del 17/06/2021 avente ad oggetto: "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Art. 57 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17/12/2020";

VISTO il contratto decentrato integrativo parte economica per l'anno 2021, sottoscritto definitivamente in data 17/03/2023;

VISTA la L. 266/2005, art. 1 comma 208 ove dispone che "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro";

VISTA la deliberazione n. 33/contr/2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, la quale in ordine all'espressione "oneri riflessi" di cui al citato art. 1 comma 208 della L. 266/2005 conclude: "Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell'obbligazione giuridica, rimane chiarito che l'IRAP grava sull'amministrazione, su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di "tutti gli oneri", l'amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l'onere IRAP, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (...). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l'Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l'Avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell'onere IRAP gravante sull'amministrazione";

VISTA la deliberazione n. 148/2019/PAR del 22 novembre 2019 – sezione regionale di controllo dell'Umbria che sostanzialmente conferma l'orientamento a suo tempo espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la delibera sopra citata;

VISTA la scheda riguardante le cause per la difesa dell'Ente innanzi al Giudice di Pace effettuate dal Dirigente dott. (omissis), assunta al protocollo di questa Direzione in data 5 aprile 2024 prot. 1039/RU riguardanti le cause tributarie seguite dal Dirigente sopra citato, le cui sentenze sono state pronunciate negli anni precedenti il 2021;

DATO ATTO che le cause riguardanti compensi riferiti a sentenze pronunciate negli anni 2016 e 2017, comprese nell'elenco sopra specificato ammontano a complessivi €. 11.214,50 di cui €. 9.058,56 per emolumenti oltre ad €. 2.155,94 per oneri riflessi e che per quanto concerne l'IRAP, il dirigente beneficiario risulta esente;

DATO ATTO:

Che nel fondo per la retribuzione di posizione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2021 risulta una provvista pari a complessivi €. 46.375,00 oltre oneri riflessi ed IRAP per i compensi professionali di che trattasi;

Che con determinazione del Dirigente n. 3381/2023 sono stati liquidati compensi a valere sul fondo anno 2021 per €. 2.894,93 oltre oneri riflessi ed IRAP;

Che le Somme di cui al punto precedente, sono state impegnate con la determinazione n. 1600 del 16/06/2021 di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e sono stati portati in avanzo vincolato nell'esercizio finanziario 2021;

VISTE le cause di seguito indicate comprese nella scheda presentata dal dirigente dott. (omissis), , in servizio presso il Comune di Vittoria nel periodo di cui alle cause indicate, afferenti sentenze pronunciate anni precedenti il 2021:

1) Comune di Vittoria contro (omissis), -	€. 949,00
2) Comune di Vittoria (omissis),	€. 1.652,50
3) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 1.012,50
4) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 1.652,50
5) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 949,00
6) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 1.012,50
7) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 1.012,50
8) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 1.012,50
9) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 949,00
10) Comune di Vittoria contro (omissis),	€. 1.012,50

DATO ATTO che è possibile procedere alla liquidazione dei compensi di cui alle cause sopra specificate, pari ad €. 11.214,50 (€. 9.058,56 per emolumenti ed €. 2.155,94 per oneri riflessi esente IRAP) con imputazione ai seguenti impegni in quanto capienti:

- In quanto ad €. 9.058,56 per emolumenti al cap.235/1 imp. 49/2024;
- In quanto ad €. 2.155,94 per oneri riflessi al cap.235/15 imp. 50/2024;
- IRAP ESENTE;

VISTO l'OREL vigente in Sicilia;

VISTA la propria competenza in merito;

Per i motivi sopra esposti:

DETERMINA

- 1) Liquidare, in conformità alla disposizione regolamentare in premessa citata, i compensi professionali per la difesa dell'Ente dinanzi agli organi di giustizia tributaria (contenzioso tributario) per €. 11.214,50 di cui €. 9.058,56 per emolumenti, da corrispondere al Dirigente dott. (omissis), , ed €. 2.155,94 per oneri riflessi da versare alle casse previdenziali di

pertinenza, IRAP esente, con prelevamento delle somme dai seguenti impegni in quanto capienti:

Emolumenti: € 9.058,56 al cap.235/1 imp. 49/2024

Oneri Riflessi: € 2.155,94 per oneri riflessi al cap.235/15 imp. 50/2024

- 2) Dare atto che le somme di cui sopra sono state impegnate con atti precedenti;
- 3) Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 c.8 del d.lgs. 267/2000;
- 4) Dare mandato al servizio Gestione Economica e Contabile del Personale di procedere al pagamento delle spettanze dovute al Dirigente con la prima mensilità utile.

Il funzionario titolare di EQ
F.to (dott.ssa Giuseppa Di Modica)

Giusta Delega di funzioni dirigenziali
ex art.17, comma 1-bis del D.Lgs. 30 marzo
2001 n.165 – d.d. n.1232 del 12/04/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal ...16.04.2024...al...30.04.2024.....e registrata al n.....del
registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO